



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

FAST FERROVIE

sg@pec.sindacatofast.it

FILT-CGIL

filtcgil.sindacale@postecert.it

FIT-CISL

fitcislazionale@postecert.it

O.R.S.A.

sg.orsaferrrovie@pec.sindacatoorsa.it

UGL TRASPORTI

segreteria.nazionale@uglferrovieri.it

UIL TRASPORTI

mobilita@uiltrasporti.it

Oggetto: Consultazione in merito alle bozze del “Regolamento per la Circolazione Ferroviaria” e del relativo Decreto di adozione.

Riferimento: Nota prot. 87_UNI/21 del 10/06/2021.

In esito a quanto segnalato da codeste Organizzazioni sindacali nella nota a riferimento, si premette che nell’assetto attuale del sistema ferroviario, così come disciplinato dalle Direttive Europee in vigore e dai relativi atti di recepimento in ambito nazionale, ciascun operatore è responsabile di dotarsi dell’organizzazione che ritiene più efficace ai fini della gestione sicura della propria parte di sistema. In tale contesto nessuna imposizione al riguardo può essere dettata da questa Agenzia.

A riprova di quanto sopra, il punto 4.28 del Regolamento per la Circolazione Ferroviaria in vigore è stato ritenuto non accettabile dall’Agenzia Europea.

Allo scopo di conformarsi ai dettami dell’Agenzia Europea, salvaguardando al contempo gli aspetti fondamentali per la sicurezza della circolazione ferroviaria, nella bozza dell’RCF 202_ inviata in consultazione, il contenuto del punto 4.28 dell’RCF in vigore è stato trasformato nel punto 2.1.1., al quale è immediato risalire tramite le tabelle di comparazione inviate anch’esse in consultazione.

In tale nuovo punto 2.1.1 non si fa più riferimento a ruoli e qualifiche professionali, come detto non di competenza di questa Agenzia, ma a funzioni che devono necessariamente essere garantite o tramite dispositivi automatici o tramite personale che, ai sensi del punto 2.16. della bozza di RCF 202_, deve essere adeguatamente qualificato in conformità alle norme vigenti.



Qualora un operatore ritenesse di poter realizzare una funzione di sicurezza con modalità tecnico-organizzative diverse da quelle attualmente adottate, dovrà valutare tale modifica ai sensi del “Regolamento di Esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009”.

Si fa presente che alcuni operatori delle ferrovie isolate, che non rientravano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n.162, ma che rientrano invece nel campo di applicazione del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 oggi in vigore, adottano modelli organizzativi che non prevedono la presenza di personale di accompagnamento. Ai sensi della bozza di decreto di adozione del RCF 202_, inviata anch’essa in consultazione, detti operatori dovranno verificare che la propria organizzazione soddisfi i requisiti dell’RCF 202_ stesso.

Per agevolare il lavoro di collazionamento e di pubblicazione delle segnalazioni che perverranno durante la fase di consultazione pubblica, si chiede che questa osservazione e le eventuali ulteriori che riterrete utile formulare siano inserite nel file Excel inviato in consultazione, come già richiesto nella nota 0011550 del 28/5/2021.

Il responsabile
del settore Norme di Esercizio

Ing. Giulio Margarita

